

l'indicazione degli effetti e degli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina. Decorso il termine previsto nella diffida senza che l'ente abbia provveduto, si procede alla nomina del commissario.

3. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico), per atti dovuti, omessi illegittimamente da parte di uffici regionali, la nomina del commissario è disposta previa diffida, rivolta al coordinatore del dipartimento competente, a provvedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 26 del 2000.

4. All'atto di diffida provvede l'organo competente alla nomina del commissario.

Art. 13 Commissari previsti da specifiche disposizioni.

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, la presente legge si applica anche alle attività commissariali previste da disposizioni di legge statale o regionale, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che disciplinano speciali fattispecie commissariali. Le disposizioni vigenti integrano quelle previste dalla presente legge per gli aspetti con essa compatibili.

2. Per le attività commissariali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, disposte con atto del Presidente della Giunta regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3.

3. Il Difensore Civico regionale, per i commissari da lui nominati, può provvedere agli atti relativi alle anticipazioni di cui all'articolo 9, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai commissari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e ai commissari liquidatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per quanto non diversamente disposto dalle leggi che li prevedono.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - Gestione commissariale), come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 23 (Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle opere costituenti l'invaso di Bilancino).

6. Gli enti locali a cui la legge regionale abbia conferito, in materia di competenza regionale, l'esercizio del potere sostitutivo mediante la nomina di commissari, provvedono ai sensi dei propri ordinamenti, che possono essere adeguati ai principi della presente legge, con esclusione di ogni onere a carico della Regione che non sia espressamente previsto nelle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 14

L.R. 2 gennaio 2002, n. 2

Soppressione del Comitato Regionale di Controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore Civico regionale.

Art. 2 - Controlli preventivi di legittimità.

1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato Regionale di Controllo o del Difensore civico regionale, provinciale e comunale, cessano di essere esercitati.

2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato Regionale di Controllo, sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri enti e amministrazioni.

3. L'obbligo degli enti di cui al comma 1 di sottoporre i propri atti al controllo preventivo di legittimità si considera comunque cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). I procedimenti di controllo in corso, che non siano pervenuti alla decisione di annullamento entro la medesima data, cessano di diritto.

Art. 3 - Poteri sostitutivi del Difensore Civico regionale.

1. Il Difensore Civico regionale esercita i poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla legge regionale. Esercita altresì i poteri sostitutivi espressamente ad esso attribuiti dalla legge statale anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) fino a quando l'esercizio di detti poteri non sia altrimenti disciplinato. Il Difensore Civico regionale provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, tramite nomina di commissario ad acta.

2. La competenza del Difensore Civico regionale è comunque esclusa relativamente ad obblighi, accertati in sede giurisdizionale, per l'adempimento dei quali è possibile l'attivazione di procedure esecutive giurisdizionali.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 4 - Disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale.

Abrogato

Art. 5 - Disposizioni finali.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 7 luglio 1992, n. 31 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), 11 agosto 1993, n. 56 (LR 7 luglio 1992 n. 31. Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali. Modifiche ed integrazioni) e 13 agosto 1998, n. 66 (Modifica della LR 7 luglio 1992, n. 31 "Disciplina del controllo sugli atti degli Enti locali" e della LR 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale").

3. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire modalità per l'esecuzione della presente legge, in particolare per la trasmissione degli atti e dei documenti, che si trovano presso il Comitato Regionale di Controllo, al Difensore Civico regionale o ai dipartimenti della Giunta regionale; ove necessario, provvede altresì a regolare i rapporti conseguenti alla soppressione del Comitato.
4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), provvede a dotare l'ufficio del Difensore Civico regionale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge.
5. Qualora l'ufficio del Difensore Civico regionale sia vacante, *i poteri di cui all'articolo 3* sono esercitati in via transitoria dal Presidente della Giunta regionale.

D.P.G.R. 2 gennaio 2002, n. 4/R (1).

Regolamento di attuazione della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di Commissari nominati dalla Regione.

Art. 5 - Utilizzazione dei dati

1. I dati dell'elenco di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, sono trattati ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e delle disposizioni di attuazione adottate dalla Giunta regionale. I dati relativi alle cancellazioni dall'elenco effettuate per revoca o per perdita dei requisiti possono essere conservati per cinque anni, al fine dell'effettuazione delle necessarie verifiche per i procedimenti di nuova iscrizione e di nomina dei commissari.
2. I dati di cui all'articolo 4, comma 4, possono essere comunicati, ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, anche mediante rete telematica interna, esclusivamente agli uffici regionali competenti e agli uffici del Difensore Civico regionale, ovvero agli organi competenti per la nomina dei commissari di cui alla legge regionale n. 53 del 2001. Allo stesso modo si procede per i dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

Art. 13 - Anticipazioni.

1. La struttura regionale competente per la nomina dei commissari può provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle anticipazioni previste all'articolo 9 della legge regionale n. 53 del 2001 quando ricorrono le situazioni previste dal comma 1 del predetto articolo, nonché quando l'ente sostituito non ha ancora approvato il bilancio di previsione annuale.
2. La struttura regionale competente per la nomina dei commissari provvede, se del caso, all'anticipazione sulla base della valutazione di specifica richiesta del commissario, completa della previsione di spesa.
3. Il Difensore Civico regionale può provvedere alle anticipazioni nella misura massima del 10% dello stanziamento annuale del relativo capitolo di bilancio, previa autorizzazione del

dirigente regionale a cui il capitolo è assegnato. Il Difensore Civico regionale si attiene a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge regionale n. 53 del 2001.

4. È esclusa la possibilità di effettuare anticipazioni da parte della Regione nei casi previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 53 del 2001

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie.

1. I coordinatori dei dipartimenti del centro direzionale acquisiscono preventivamente il parere di compatibilità della struttura regionale competente per la nomina dei commissari, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato tecnico della programmazione o della Giunta regionale delle proposte di legge o di regolamento o di deliberazione che prevedono la nomina di commissari.

2. Quando deve provvedersi alla nomina di commissario liquidatore e la legge che ha previsto la liquidazione non reca, in tutto o in parte, gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina, questi sono stabiliti nell'atto di nomina, sulla base dei principi desumibili dalla legge regionale n. 53 del 2001 e dalla legge che ha previsto la liquidazione, applicabili al caso di specie, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 53 del 2001.

3. Il Difensore Civico regionale può provvedere alla nomina di commissari tra soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, fino alla prima pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. Il Difensore Civico regionale può in ogni caso provvedere autonomamente alla costituzione e alla gestione di un elenco dei soggetti cui conferire l'incarico di commissario, sulla base dei principi della legge regionale n. 53 del 2001 e del presente regolamento.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 53 del 2001, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di essere applicate le disposizioni della Delib. G.R. 27 settembre 1999, n. 1085.

Regione Umbria

Statuto

Articolo 76

- 1. Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico con il compito di contribuire ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Regione a tutela degli interessi dei cittadini. Il difensore civico riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo svolgimento della propria attività.*
- 2. La legge regionale determina i limiti e le modalità di svolgimento dei compiti del difensore civico e le modalità della sua nomina.*

L.R. 30-11-1995 n. 45

Riordino del Difensore Civico regionale

Art. 1 - Oggetto della legge

1. In attuazione dell' art. 76 dello Statuto, la presente legge riordina i compiti ed il funzionamento del Difensore Civico regionale, disciplinandone la nomina e le funzioni.

Art. 2 - Funzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini, degli stranieri residenti o muniti di permesso di soggiorno, degli apolidi, di enti e formazioni sociali.
2. Il Difensore Civico interviene su istanza dei soggetti interessati o d' ufficio con riferimento a ritardi, irregolarità od omissioni nell' attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l' effettivo rispetto dei fini di legalità , trasparenza, buon andamento e imparzialità dell' azione amministrativa.
3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3 - Ambito dell' intervento

1. Il Difensore Civico interviene con riferimento all'attività :
 - a) dell' Amministrazione regionale, degli enti, istituti, agenzie, consorzi e altri organismi istituiti dalla Regione, da essa dipendenti o controllati o a cui partecipa;

- b) delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere, coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell' utente dei servizi sanitari e socio -assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità ;
 - c) degli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni di deleghe o sub deleghe regionali, per le attività connesse all' esercizio delle funzioni trasferite, delegate o sub delegate.
2. L' intervento del Difensore Civico può riguardare anche le attività degli enti locali nell' esercizio di funzioni proprie, in base ad apposite convenzioni con gli stessi, deliberate dal Consiglio regionale, sentito il Difensore Civico stesso.
3. Il Difensore Civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione e coordinamento con i Difensori Civici dei Comuni e delle Province dell' Umbria. A tale fine il Difensore Civico promuove periodicamente una conferenza dei Difensori civici operanti nel territorio della regione.
4. Il Difensore Civico può , per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti nel territorio regionale.

Art. 4 - Intervento del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico, per l' adempimento dei suoi compiti, può :
- a) chiedere notizie sullo stato degli atti;
 - b) consultare ed ottenere copie, senza i limiti del segreto d' ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
 - c) convocare il responsabile dell' ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato di un procedimento e le cause di eventuali disfunzioni;
 - d) accedere agli uffici per compiere gli accertamenti che si rendano necessari.
2. Il Difensore Civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l' intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate.
3. Il responsabile della pratica che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d' ufficio, è soggetto a procedimento disciplinare. Il Difensore Civico può richiederne l' attivazione. L' apertura e l' esito del procedimento o l' eventuale archiviazione devono essere immediatamente comunicati al Difensore Civico.
4. L' Amministrazione è tenuta a motivare in ordine agli elementi di fatto e di diritto del mancato accoglimento, anche in parte, delle osservazioni del Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5 – Segnalazioni

1. Il Difensore Civico che, nell' esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell' attività amministrativa, ne riferisce all' Amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.

Art. 6 - Relazione al Consiglio regionale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull' attività svolta nell' anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.

2. Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.

3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.

4. La relazione del Difensore Civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi.

5. La relazione annuale è illustrata dal Difensore Civico in Consiglio regionale ed è sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno.

6. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di altri organi di stampa.

7. Il Difensore Civico può essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali, per riferire su aspetti generali della sua funzione, e dalle altre commissioni consiliari, in ordine ad aspetti particolari della sua attività.

Art. 7 - Requisiti e cause ostative

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l' elezione a consigliere regionale, siano in possesso di laurea ed abbiano maturato comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche ed amministrative.

2. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e quelle di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. L' Ufficio del Difensore Civico è altresì incompatibile con l' esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

4. Le condizioni di incompatibilità devono cessare, pena la decadenza dalla carica, entro dieci giorni dalla notificazione della nomina o della data del loro verificarsi.

Art. 8 - Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Per quanto disposto dalla presente legge, non si applica la normativa regionale in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione.

Art. 9 - Durata dell' incarico e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica per la durata della legislatura e non può essere riconfermato.
2. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, per gravi e comprovati motivi connessi all' esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Indennità

1. Al Difensore Civico spetta un' indennità di funzione pari all' indennità di carica dei consiglieri regionali, al netto delle ritenute previdenziali.
2. Al Difensore Civico spetta l' indennità di trasferta stabilita per i consiglieri regionali.

Art. 11 - Sede, personale, strutture

1. Il Difensore Civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.
2. Il Difensore Civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa, tramite l' Ufficio di presidenza del Consiglio, con la Giunta regionale.
3. Per l' espletamento delle proprie funzioni, il Difensore Civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore Civico, istituita con deliberazione dell' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo le norme sull' organizzazione degli uffici regionali.
4. Il personale assegnato alla segreteria del Difensore Civico dipende funzionalmente dal Difensore Civico.
5. I locali e le spese per il funzionamento dell' Ufficio del Difensore Civico sono a carico del Consiglio regionale.

Art. 12 – Abrogazione

1. Sono abrogati la legge regionale 22 agosto 1979, n. 48 ed il comma 5 dell' art. 38 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

Art. 13 - Norma transitoria

1. Il Difensore Civico in carica all' entrata in vigore della presente legge è soggetto a provvedimento confermativo del Consiglio regionale da adottarsi, su iniziativa dell' Ufficio di presidenza del Consiglio, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, secondo le modalità di cui all' art. 8. In caso di conferma, lo stesso rimane in carica per il residuo periodo della legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 20 maggio 1987, n. 27

Carta dei diritti degli utenti dei servizi delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Umbria

Art. 14 - Ricorso al Difensore Civico.

1. Gli utenti che, avendo fatte valere le proprie ragioni, nei modi di cui al primo comma dell'articolo 12 e non ritengano esaurienti le illustrazioni ricevute, possono richiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico, qualora ritenga non manifestamente infondata la richiesta di intervento, invita il Presidente dell'Unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali a fornire spiegazioni sui fatti denunciati, fissando il termine entro cui la risposta deve essere fornita.
3. Le eventuali irregolarità o disservizi accertati vengono segnalati, a cura del Difensore Civico, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale competente in materia sanitaria, e a chi altri lo ritenga opportuno.

L.R. 10 luglio 1987, n. 34

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo

Art. 4 - Garanzie per la salute e la sicurezza dei consumatori.

1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 si attuano mediante il potenziamento la vigilanza ed il coordinamento delle attività derivanti dall'applicazione delle norme che hanno per scopo la salute e la sicurezza dei consumatori e degli ambienti in cui vivono.
2. Nell'esercizio delle facoltà consentite dalla legge per la tutela della salute e dell'ambiente, il singolo cittadino può avvalersi dell'assistenza del Difensore Civico regionale.
3. A tal fine le strutture delle USL., nell'ambito delle loro competenze, eseguono analisi a richiesta della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo dei gruppi organizzati di consumatori iscritti all'albo regionale di cui all'art. 7 e del Difensore civico.

4. Copia della richiesta di analisi deve essere indirizzata al Sindaco del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione.
5. Del risultato delle analisi l'USL. dà comunicazione, per mezzo raccomandata, al richiedente e al Sindaco del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione. Il risultato delle analisi è altresì comunicato agli aventi diritto, i quali possono richiedere la revisione delle analisi stesse.
6. La divulgazione dei risultati delle analisi non è consentita sino a quando non sia stata effettuata l'eventuale revisione, di cui al comma precedente.
7. Nel caso in cui l'USL. non ritenga di poter eseguire le analisi richieste, è tenuta a fornire agli interessati motivata comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. È fatta comunque salva l'attivazione del servizio sanitario regionale per la tutela della salute e dell'ambiente da parte del singolo cittadino, ai sensi della legge n. 833 del 1978.

L.R. 10 aprile 1990, n. 18

Interventi a favore degli immigrati extracomunitari

Art. 16 - Difensore Civico, assistenza legale.

1. I cittadini provenienti da Paesi extracomunitari residenti o dimoranti in Umbria hanno diritto di avvalersi dell'attività di assistenza e di consulenza del Difensore civico istituito con legge regionale 22 agosto 1979, n. 48.
2. La Regione promuove e sostiene l'assistenza legale gratuita o semi-gratuita ai soggetti di cui al primo comma, residenti o dimoranti in Umbria, che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate con le seguenti modalità:
 - a) con apposite convenzioni;
 - b) direttamente;
 - c) mediante contributi a strutture ed associazioni deputate a tale finalità.

Regione Valle d'Aosta

Lo Statuto della Regione Valle d'Aosta non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 28-08-2001, n. 17

Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore Civico)

Art.1 - Difensore Civico

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore Civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art.2 - Principi dell'azione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

2. Il Difensore Civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

3. Il Difensore Civico esercita funzioni:

- a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore Civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 3 - Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
- b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
- c) età superiore a quarant'anni;
- d) non aver riportato condanne penali;

- e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;
- f) conoscenza della lingua francese.

Art. 4 - Procedimento per l'elezione

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore Civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:

- a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore Civico;
- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
- c) il trattamento economico previsto;
- d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.

3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici e residenza;
- b) titoli di studio;
- c) curriculum professionale;
- d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.

4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5 - Accertamento della conoscenza della lingua francese

1. I candidati per l'incarico di Difensore Civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6 - Elezione

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore Civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore Civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore Civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
3. E' fatto obbligo al Difensore Civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore Civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.

7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore Civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8 - Cause di ineleggibilità ad altre cariche

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore Civico non è eleggibile alle seguenti cariche:

- a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
- b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
- c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
- d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore Civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore Civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9 - Durata del mandato. Revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore Civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.

3. Qualora il mandato del Difensore Civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale.

4. I poteri del Difensore Civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.

5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore Civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

Art. 11 -Soggetti ed ambito di intervento

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
2. Il Difensore Civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12 - Modalità di intervento

1. Il Difensore Civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;

f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.

2. In seguito all'intervento, il Difensore Civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13 - Disposizioni relative al responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore Civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.

2. Il Difensore Civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.

3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore Civico.

Art. 14 - Rapporti con le Commissioni consiliari

1. Il Difensore Civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.

2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art 15 - Relazione sull'attività svolta

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore Civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.

3. Il Difensore Civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

Art. 16 - Organizzazione

1. Il Difensore Civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.